

(N. 874-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 26 gennaio 1955*

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari
di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1956 (V. Stampato N. 1422)*

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MAGGIO 1956

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382,
contenente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali
professionali.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è abrogato.

Art. 2.

Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei venti giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

Se il numero degli iscritti supera i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale locale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono la indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, i giorni e le ore dell'adunanza stessa in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno un terzo degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti ».

Art. 3.

Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il presidente dell'ordine o del Collegio esercita le funzioni di presidente del seggio elettorale. Egli, prima dell'inizio delle

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

« Art. 3. — L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei venti giorni precedenti alla scadenza. La convocazione si effettua mediante avviso raccomandato a mezzo posta o consegnato a mano con firma di ricezione almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

Soppresso.

La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quanto intervenga almeno un terzo degli iscritti, e in seconda convocazione quando intervenga almeno un sesto degli iscritti ».

Art. 3.

Identico.

« Art. 4. — Il presidente dell'Ordine o del Collegio esercita le funzioni di presidente del seggio elettorale. Egli, prima dell'inizio delle

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

operazioni di votazione, sceglie quattro scrutatori tra gli elettori presenti.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine o del Collegio esercita le funzioni di segretario del seggio.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

Non è ammesso il voto per delega.

È ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera.

L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni al segretario del Consiglio, il quale la chiude immediatamente in una busta. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma con il bollo dell'ufficio.

Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione.

Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera, apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna ».

Art. 4.

Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione; quindi procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio.

operazioni di votazione, sceglie due scrutatori tra gli elettori presenti.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Identico.

È ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. In questo caso l'iscritto deve ritirare la scheda e restituirla, non più tardi del giorno prima delle elezioni, in busta chiusa al segretario del Consiglio dell'Ordine. Sulla busta dovranno essere apposte le firme del votante e del segretario nonchè il bollo dell'ufficio.

(Vedi penultimo comma).

Identico.

Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; quindi comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale l'avvenuta proclamazione.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età ».

Art. 5.

Tra gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« *Art. 5-bis.* — Alla sostituzione dei componenti del Consiglio dell'Ordine o del Collegio che sono venuti a mancare entro l'anno per qualsiasi causa, si provvede immediatamente con elezioni suppletive.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.

Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio ».

Art. 6.

Il testo dell'articolo 11, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito come segue:

« *Art. 11, commi terzo, quarto e quinto.* — Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, indicando le generalità complete e l'indirizzo del candidato designato, nonchè la data e il luogo della sua iscrizione nell'albo, ed inoltre il numero degli iscritti nell'albo stesso, ad una Commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione è composta dal capo dell'ufficio delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, e da due professionisti. Le funzioni di segreteria

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

della Commissione sono svolte da un magistrato dello stesso ufficio delle libere professioni, coadiuvato da un cancelliere di detto ufficio.

La Commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla Segreteria del Consiglio nazionale ».

Art. 7.

Tra gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« Art. 11-bis. — A sostituire i componenti del Consiglio nazionale che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, si provvede immediatamente con elezioni suppletive da parte dei Consigli locali che avevano designato il componente da sostituire.

I componenti nominati a norma del comma precedente rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale ».

Art. 8.

I commi terzo e quarto dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono abrogati.

Art. 9.

Tra gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è inserito il seguente articolo:

« Art. 25-bis. — Le tariffe degli onorari e delle indennità e i criteri per la liquidazione delle spese, spettanti ai professionisti indicati nell'articolo 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere del Consiglio nazionale della categoria professionale interessata ».

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

« Art. 25-bis. — Le tariffe degli onorari e delle indennità e i criteri per la liquidazione delle spese, spettanti ai professionisti indicati nell'articolo 1, sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio nazionale della categoria professionale interessata ».

Art. 10.

La professione di dottore commercialista nonchè quella di ragioniere e perito commerciale sono disciplinate rispettivamente dal decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1067, e dal decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1068.

Art. 10.

Identico.